

## **“QUOTA 103” INCENTIVO AL POSTICIPO DEL PENSIONAMENTO**

### **Circolare dell'Amministrazione Civile dell'Interno del 16 giugno 2023**

L'art. 1, comma 286 della legge n. 197/2022 e il decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze 21 marzo 2023 hanno previsto la possibilità di beneficiare di un incentivo per la prosecuzione dell'attività lavorativa e il conseguente posticipo del pensionamento per i dipendenti che hanno raggiunto, o che raggiungono, entro il 31 dicembre 2023 i requisiti per la pensione anticipata flessibile, cosiddetta “quota 103”.

Preliminarmente, si rappresenta che il dipendente raggiunge il diritto a pensione anticipata flessibile al compimento di 62 anni di età, unitamente a 41 anni di contribuzione.

Il decreto interministeriale traccia le linee guida generali del nuovo istituto e dei correlati adempimenti datoriali, affidando all'INPS il compito di dare operatività alla disciplina con specifiche istruzioni in merito agli aspetti tecnici e procedurali.

In attesa di conoscere i contenuti della circolare operativa da parte dell'Ente previdenziale, di prossima pubblicazione, si forniscono informazioni sull'istituto dell'incentivo al posticipo del pensionamento.

L'incentivo consiste nella corresponsione in busta paga della quota di contribuzione a carico del lavoratore, a condizione di rinunciare alla pensione anticipata con quota 103.

Il dipendente che ha effettuato tale scelta percepirà in busta paga, fino al raggiungimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia, una maggiorazione dello stipendio corrispondente all'importo dei contributi a proprio carico, al netto di IRPEF.

Tale opzione dovrebbe comportare l'accredito in posizione assicurativa dei soli contributi a carico del datore di lavoro (minore contribuzione ai fini pensionistici)

E' opportuno evidenziare che la norma in argomento si applica dalla prima scadenza utile per il pensionamento (comunque per i pubblici dipendenti a decorrere dal 1 agosto 2023) e, comunque, successivamente alla data dell'esercizio della facoltà. Tale opzione può essere esercitata una sola volta e può essere revocata da parte dell'interessato, in qualunque momento, sino al raggiungimento dell'età di vecchiaia.

La norma stabilisce, altresì, che il dipendente che intenda avvalersi dell'incentivo al posticipo deve darne comunicazione all'INPS, che provvede a certificare al lavoratore il raggiungimento dei requisiti minimi pensionistici per l'accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile entro trenta giorni, comunicando il tutto all'Amministrazione che,

pertanto, effettuerà gli adempimenti di propria competenza solo dopo aver acquisito dall'INPS tale certificazione.

Al fine di evitare che l'INPS non prenda in considerazione le domande pervenute in modalità diverse da quella telematica è opportuno che il personale interessato attenda le istruzioni operative che verranno fornite dall'Ente previdenziale con apposita circolare esplicativa.

Si assicura che sarà cura di questo Dipartimento notiziare dell'avvenuta pubblicazione della circolare di cui sopra, fornendo eventuali ulteriori chiarimenti.

Il Capo Dipartimento  
Carmen Perrotta

*A cura del Coordinamento Nazionale FLP Interno*